

**COLLEGIO DI ROMA – DEC. N. 15931/17- PRES.MASSERA – REL. RABITTI**  
**Credito ai consumatori – asserita difformità tra TAEG effettivo e TAEG contrattuale - mancata inclusione nel TAEG dei costi assicurativi - facoltatività della polizza – rigetto (d.lgs n. 385/1993, art. 125 bis).**

**Quando è in contestazione la natura (obbligatoria o facoltativa) della polizza assicurativa e dei suoi riflessi sul TAEG, all'intermediario è consentito fornire la prova del carattere non obbligatorio della polizza attraverso indici presuntivi (MDC).**

### **FATTO**

Il ricorrente ha stipulato il 9 settembre 2013 un prestito personale per un importo finanziato di euro 13.477 da rimborsarsi in 60 rate da 273,43 con un TAEG pari all'8,66%. Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente ha proposto ricorso in data 25 luglio 2016 in cui contesta il calcolo del TAEG effettuato dall'intermediario, ravvisando una differenza tra TAEG reale e quello contrattualmente previsto. In particolare, lamenta che il TAEG effettivo: a) calcolato includendo i costi previsti dalla legge ad eccezione dei costi assicurativi, è pari a 9,63% e non all'8,66% come contrattualmente indicato; (bi) calcolato includendo il costo della polizza a tutela del rischio infortunio e del rischio morte (Credit Protection CL/11/40), è pari al 12,57% e non all'8,66% indicato nel contratto.

Sulla base di questi rilievi il ricorrente chiede al Collegio di – condannare l'intermediario a rideterminare gli importi dovuti sulla base del ricalcolo del piano di ammortamento in base all'art.125 *bis* Tub, restituendo l'eccedenza percepita rispetto a quanto dovuto effettivamente; – cancellare eventuali segnalazioni SIC conseguenti alla nullità parziale del contratto; – rimborsare il pregiudizio patito per i costi di difesa e per i danni da segnalazione illegittima da determinarsi in via equitativa.

Resiste l'intermediario il quale, in via pregiudiziale, eccepisce l'irricevibilità parziale del ricorso per mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, in quanto nel reclamo non è presente la contestazione circa l'illegittimità delle segnalazioni in SIC. Aggiunge, inoltre, che nelle Centrali Rischi private non risultano presenti segnalazioni negative a nome del ricorrente.

Nel merito, l'intermediario afferma che: a) il TAEG indicato nel contratto è calcolato nel rispetto della normativa vigente ed è pertanto corretto; b) il costo della copertura assicurativa facoltativa CL/11/040 – alla quale, ad avviso dell'intermediario, il Ricorrente ha scelto di aderire mediante la sottoscrizione di un separato modulo in quanto si tratta di polizza facoltativa e non obbligatoria ai fini della concessione del credito – è stato escluso dal calcolo del TAEG, in ottemperanza a quanto previsto dal DM Tesoro 8 luglio 1992 come successivamente integrato.

Pertanto l'intermediario, eccepita la parziale irricevibilità del ricorso con riguardo alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni presso le banche dati, chiede al Collegio di – accertare la legittimità delle condizioni finanziarie applicate al prestito; – accertare la conformità del TAEG applicato al rapporto con quello pubblicizzato nella documentazione contrattuale; – rigettare la richiesta di pagamento della somma di euro 2.428,98 in quanto infondata in fatto e in diritto; rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto. Il ricorso in questi termini è stato discusso dal Collegio di Roma nella riunione del 6 aprile 2017 e il Collegio, in quell'occasione, ha rilevato la presenza di contrasti interpretativi tra i Collegi territoriali e ha disposto la rimessione della questione al Collegio di Coordinamento. Su identica questione il Collegio di Coordinamento si è pronunciato il 12 settembre 2017. A fronte di questi indici presuntivi dell'obbligatorietà della clausola, il Presidente del Collegio di Roma ha concesso termine all'intermediario resistente per

produrre gli indici di prova contraria indicati dalla decisione.

Con comunicazione del 5 ottobre 2017 l'intermediario si è difeso producendo argomenti di prova a favore della facoltatività.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva la parziale irricevibilità del ricorso relativamente alla domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo dalle centrali rischi private in quanto non vi è corrispondenza tra reclamo e ricorso. Sulla necessità di corrispondenza fra quanto contestato in sede di reclamo e quanto contestato in sede di ricorso, questo Collegio (n.1859/2016) ha affermato che " ... la corrispondenza tra il reclamo e l'oggetto del ricorso è una condizione di procedibilità per ottenere una decisione nel merito di questo Arbitro, come sancito dalle vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, le quali espressamente stabiliscono che *"l'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce ... condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario"* e che *"il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo"* (cfr. Sez. VI, § 1 e 2)".

Alla luce di queste indicazioni si rileva l'irricevibilità della domanda di cancellazione della segnalazione illegittima e, per l'effetto, anche della domanda risarcitoria legata all'eventuale pregiudizio sofferto per la segnalazione illegittima.

Nel merito, il Collegio è chiamato a verificare: a) se il TAEG indicato nel contratto è effettivamente conforme a quello effettivo; b) la correttezza dell'operato dell'intermediario che non ha incluso i costi relativi alla polizza assicurativa Credit Protection CL/11/040 nel calcolo del TAEG del finanziamento.

Quanto al primo profilo si osserva che, a quanto risulta dal contratto e dal prospetto delle condizioni finanziarie allegate, il ricorrente ha erroneamente calcolato il TAEG prendendo in considerazione l'importo totale del credito (euro 13.477) e non, come avrebbe dovuto, l'importo complessivamente finanziato (euro 13.477 + euro 250,00 di commissione istruttoria). Da ciò consegue che il TAEG indicato nel contratto è effettivamente conforme a quello effettivo.

Resta tuttavia da accertare, in relazione al secondo profilo e alla luce della normativa applicabile, la correttezza dell'operato dell'intermediario che non ha incluso i costi della copertura assicurativa Credit Protection CL/11/040 nel calcolo del TAEG. La normativa applicabile alla fattispecie per il calcolo del TAEG – definito dal TUB come il "costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito" e che risponde alla finalità di fornire una chiara e immediata rappresentazione del costo totale del credito espresso in percentuale, con calcolo su base annua, dell'importo totale del credito – è contenuta nelle disposizioni della Banca d'Italia del 2009, così come modificate con provvedimento del 9 febbraio 2011, in cui alla previsione 4.2.4 si stabilisce che: *nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.*

Si tratta cioè di stabilire se, nel caso di specie, alla luce delle indicazioni oggi provenienti dal Collegio di Coordinamento del 12 settembre 2017 – che si è pronunciato dopo che questo Collegio ha posto la questione relativa alla natura della clausola, avendo rilevato contrasto di orientamenti all'interno dell'Arbitro Bancario Finanziario sulla natura facoltativa o obbligatoria della polizza assicurativa Credit Protection CL/11/040 – tale clausola sia da qualificarsi come facoltativa (e dunque correttamente non inclusa dall'intermediario nel TAEG) od obbligatoria (e dunque da includere nel TAEG, in base a quanto disposto dalla normativa).

La questione ha ragione di porsi in quanto l'art. 125 *bis* del TUB, al comma 6, prevede la

nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi, o non correttamente inclusi, nel TAEG pubblicizzato e – come ha espressamente chiarito il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 1430 del 18 febbraio 2016 – anche in quello contrattualmente indicato; e al successivo comma 7, sancisce che: “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.

Per stabilire la natura obbligatoria o facoltativa della clausola relativa alle polizze assicurative, il Collegio di Coordinamento con decisione del 12 settembre 2017 ha espresso il seguente principio di diritto: *“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

*Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza; - ovvero di avere offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento'. Ciò chiarito, considerata la rilevanza delle questioni affrontate e la novità del principio di diritto sopra delineato e della distribuzione dell'onere probatorio in capo alle parti che ne consegue, il Collegio ritiene opportuno rinviare ogni decisione nel merito al Collegio territoriale rimettente, al fine di concedere all'intermediario resistente un termine per fornire gli indici di prova contraria secondo i criteri indicati”.*

Applicando questi principi al caso di specie, il Collegio osserva che la polizza Credit Protection CL/11/040 sembra avere carattere obbligatorio per le seguenti circostanze: (i) essa copre decesso, invalidità permanente o totale, malattia grave e perdita involontaria di impiego; (ii) i due contratti sono stati stipulati contestualmente e con pari durata; (iii) l'indennizzo è parametrato al debito residuo.

A fronte di questi indici presuntivi che depongono nel senso dell'obbligatorietà della clausola, spetta dunque all'intermediario dare prova contraria.

Con comunicazione del 5 ottobre 2017 l'intermediario si è difeso rilevando, tra l'altro, che: (a) il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2013 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU - con lo scopo di promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative ramo vita o miste accessorie ai finanziamenti – disponeva l'estensione del diritto di recesso dalle polizze facoltative entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto: è, dunque, evidente come tale termine sia congruo e soddisfacente, osservandosi tra l'altro che *“la concessione di un diritto di recesso*

*superiore a 60 giorni non rientrerebbe nella disponibilità giuridica del soggetto mutuante, in quanto soggetto terzo rispetto ad un rapporto giuridico esistente tra il cliente assicurato e la Compagnia d'Assicurazione"; (b) quanto all'elemento di prova di segno contrario consistente "nell'aver offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio" si produce la documentazione attestante quanto segue:*

- nel corso del terzo trimestre del 2013 (e, quindi, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento controverso) ha erogato n. 679 finanziamenti ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio (un rating di livello 6 in una scala da 1 a 10);

- di questi 679 prestiti, 76 sono stati erogati a condizioni economiche simili a quelle offerte al ricorrente (considerando uno scarto di + o - 0,5 punti percentuale di TAEG);

- di questi 76 solo 28 erano abbinati a una polizza CPI, mentre i restanti 48 non erano garantiti da alcuna copertura assicurativa.

A fronte di questi elementi di prova adottati dalla banca il Collegio ritiene quanto segue. Non vale a superare la presunzione di obbligatorietà, la prova della facoltà di recesso accordata al cliente purché entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto. Come ha chiarito in modo inequivoco il Collegio di Coordinamento, infatti, il diritto di recesso nelle clausole di natura facoltativa deve essere concesso senza costi e senza riflessi sul costo del credito per tutto il corso del finanziamento.

E' invece determinante il secondo argomento di prova contraria addotto dalla parte resistente, relativo alla prova di avere offerto alla controparte *le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.*

Nel caso in esame, questo indice è soddisfatto, dal momento che l'intermediario è riuscito a produrre una documentazione rilevante che dimostra che su 76 prestiti erogati a parità di merito creditizio e a condizioni simili, ben 48 contratti non erano garantiti da alcuna polizza assicurativa. Proprio l'elevato numero di finanziamenti erogati a parità di condizioni, indipendentemente dalla circostanza che fosse contestualmente sottoscritta una polizza assicurativa, induce il Collegio ad affermare la facoltatività della clausola in oggetto, dimostrando che la sottoscrizione della polizza assicurativa non ha costituito in concreto un *requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.*

**P. Q. M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**